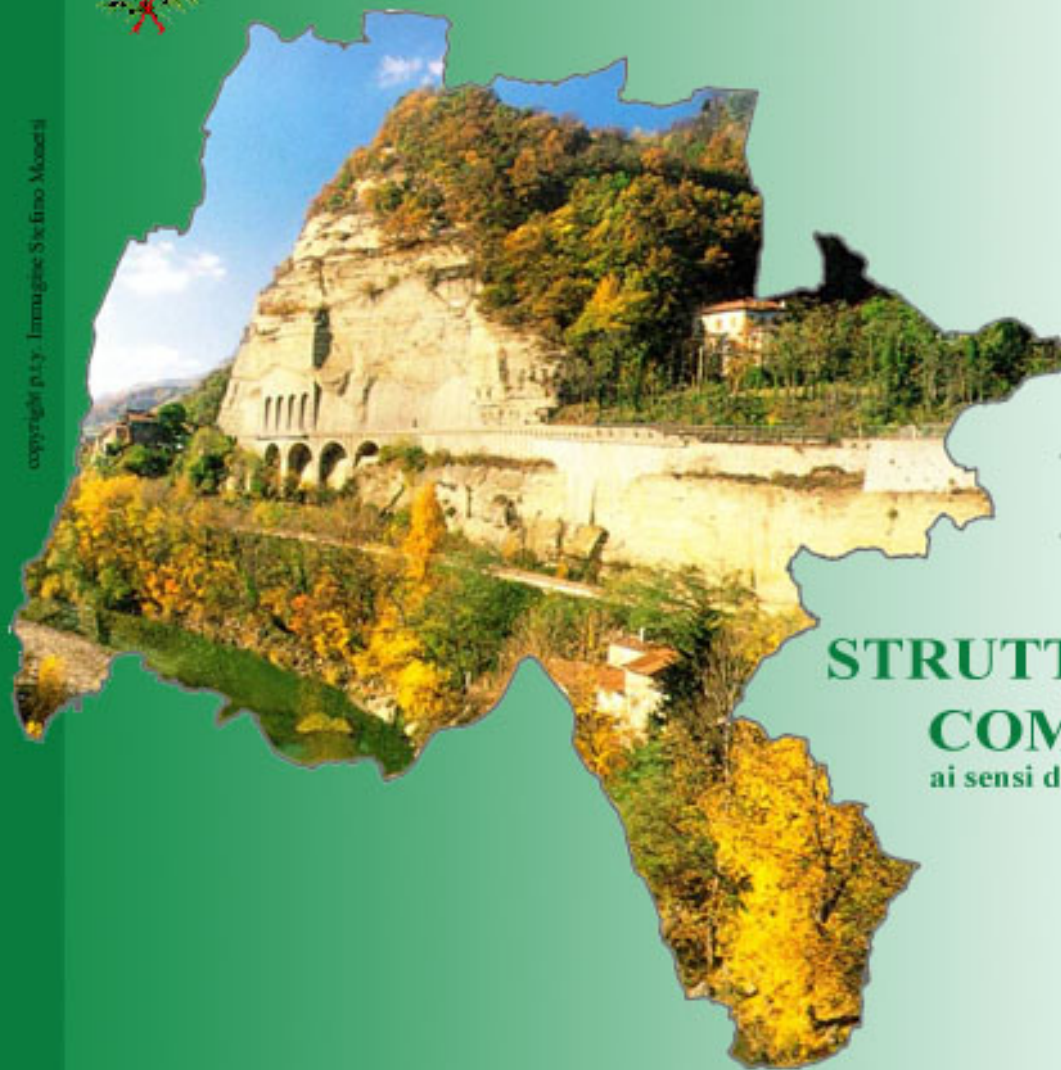




Comune di Sasso Marconi



copyright p.t.y. Immagine Saffino Mondini



PSC
PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
ai sensi della L. R. 20/2000

Quadro conoscitivo

QCVI.3

Ricognizione dei vincoli territoriali

Relazione

PSC

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

ai sensi della L.R. 20/2000

RICOGNIZIONE DEI VINCOLI TERRITORIALI

Amministrazione Comunale

Sindaco: Marilena Fabbri

Assessore all'Urbanistica: Andrea Mantovani

Responsabile Area Servizi alla Collettività e al Territorio: arch. Anna Maria Tudisco, geom. Luigi Ropa Esposti, geom. Leonardo Villani, geom. Marco Teglia

Progettisti

Arch. Ugo Baldini e arch. Raffaello Bevivino della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Urbanistica di Reggio Emilia

Hanno partecipato alla redazione del documento: dott.urb.. Alida Spuches (acquisizione dei vincoli e progetto grafico) e ing. Elisia Nardini (elaborazioni grafiche)

SISTEMA DEI VINCOLI TERRITORIALI

Nel presente documento sono contenute le norme relative ai vincoli che agiscono sul territorio in forza di leggi o di strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti dai quali sono direttamente trasposti, incidendo sulle possibilità, sulle modalità, sulle procedure delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, consentite o previste dalla pianificazione urbanistica comunale.

Le norme relative al sistema dei vincoli che interessano il territorio di Sasso Marconi riguardano:

a) Vincoli in applicazione di leggi vigenti:

- Vincolo idraulico
- Vincolo idrogeologico
- Vincolo cimiteriale
- Tutela delle cose di interesse artistico e storico
- Vincolo di autorizzazione paesaggistica
- Distanze minime a protezione del nastro stradale
- Distanze minime a protezione del nastro ferroviario
- Rispetto a elettrodotti
- Rispetto a metanodotti
- Rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano
- Rispetto a impianti di depurazione
- Divieto di installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
- Esempolari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24.1.1977 n. 2 e s.m.i

b) Vincoli derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- Sistema collinare
- Sistema delle aree forestali
- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
- Zona di tutela fluviale
- Fasce di pertinenza fluviale
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Zona di tutela naturalistica
- Aree ad alta probabilità di inondazione
- Aree dei terrazzi fluviali connessi e dei conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura
- Aree a rischio di frana e Unità idrogeologiche elementari (U.I.E.)

c) Vincoli proposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e precisati dal PSC:

- Crinali principali e fasce di protezione
- Calanchi di interesse paesaggistico
- Viabilità panoramica
- Viabilità storica di rilievo territoriale

Vincolo idraulico

Legge istitutiva Testo Unico sulle opere idrauliche
Regio Decreto 25.7.1904 n° 523

oggetto del vincolo

Acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese e fascia di ml 10 di distanza da questi.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Ope legis

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

Elenchi delle acque pubbliche

contenuti ed effetti del vincolo

- Divieto dei lavori attinenti le “fabbriche” (costruzioni) e gli scavi ad una distanza minore di ml 10 dagli “argini e loro accessori”.
- Divieto di piantagioni di alberi e siepi e di smovimento del terreno ad una distanza minore di ml 4 dagli “argini e loro accessori”.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono identificate in riferimento al seguente corso d’acqua non già individuato come reticolo idrografico dal PSAI e dal PTCP e compreso negli elenchi delle acque pubbliche:

- Valle di Gesso (rio Secco)

Vincolo idrogeologico

Legge istitutiva R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

*oggetto del vincolo***A - VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI**

Terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

B - VINCOLI PER ALTRI SCOPI

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali e quelli dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare (art. 17).

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

A - Pubblicazione all'albo pretorio della carta topografica con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo dall'Amministrazione Forestale (art. 3).

B - Notifica al proprietario, o a colui che a qualsiasi titolo abbia il godimento del bosco, della domanda di dichiarazione della necessità del vincolo presentata da Province, Comuni o altri enti e privati interessati.

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

A - Pubblicazione all'albo pretorio della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate (art. 5) fatte salve le facoltà di ricorso (*).

B - Avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della carta topografica con il tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo.

contenuti ed effetti del vincolo

A - La trasformazione dei boschi in altre qualità di cultura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale.

B - Le limitazioni nella utilizzazione dei boschi sono stabilite da Comitato forestale.

zone urbane soggette a vincolo idrogeologico (art. 2 dell'Allegato L.R. n. 20/2000)

Nelle zone urbane soggette a vincolo idrogeologico l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di trasformazione, compreso il taglio di aree boscate o comunque di formazioni vegetali arboree di qualsiasi tipo, è condizionata all'acquisizione dell'Autorizzazione per interventi da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 11/07/2000 con cui si approva la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico ai sensi ed in attuazione degli artt. 148 –151 della L.R. n. 3 del 21.04.1999, in attuazione del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.

In tali zone dovranno essere evitati gli scavi di terreno profondi e i riporti, se non sostenuti da idonee opere di sostegno, e il taglio di aree boscate se in grado di alterare le attuali condizioni di equilibrio dei versanti.

Per quanto riguarda l'integrazione della norma sulla base di quanto disposto dall'art. A2 comma 3 della L.R. n.20/2000 il RUE provvede a dettare la disciplina generale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, anche se comprese nei perimetri dei territori urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della L.R. n. 3/99.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono mutate dalla cartografia informatizzata della Provincia.

note

(*) E' prevista la facoltà di esclusione dal vincolo e la facoltà di esenzione dal vincolo (art. 13).

Vincolo cimiteriale

Legge istitutiva Regio Decreto 27.7.1934 n° 1256

oggetto del vincolo

Aree comprese entro un raggio di 200 ml dal perimetro di cimitero (art. 338) ovvero inferiore in base a specifico provvedimento del Sindaco di riduzione del vincolo, su motivata richiesta del Consiglio Comunale deliberata a maggioranza assoluta, previo parere favorevole della competente AUSL, fino ad un minimo di ml 100 per centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino ad un minimo di ml 50 per gli altri comuni (*).

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Ope legis: Gazzetta Ufficiale n° 186 del 9.8.1934.

contenuti ed effetti del vincolo

Divieto di costruire nuovi edifici non funzionali al servizio esistente e di ampliare quelli preesistenti.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono quelle già individuate dal PRG vigente.

note

(*) Disposizione introdotta con Legge 17.10.1957 n° 983 art. 1.

Altri riferimenti:

L.R. 4.5.1982 n° 19 art. 43 e art. 5

Circ. Reg. 16.10.1984 prot. 61.2.6/12575.

Tutela delle cose di interesse artistico e storico

Legge istitutiva Legge 1.6.1939 n° 1089

D. L.vo 29/10/1999 n. 490 titolo I

oggetto del vincolo

A - Le cose immobili e mobili che rappresentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

B - Le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Notifica, in forma amministrativa, ai proprietari da parte del Ministero.

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

- Inserimento negli elenchi ministeriali.

- Trascrizione della notifica nei registri della Conservatoria dei registri immobiliari.

contenuti ed effetti del vincolo

- Divieto di demolire, rimuovere, modificare le opere senza l'autorizzazione del Ministero; divieto di adibirle ad usi non compatibili con il loro carattere storico ed artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione e integrità.

- Facoltà del Ministero di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento, o di imporre ai proprietari, possessori o detentori l'esecuzione delle stesse.

- Obbligo di sottoporre i progetti delle opere di qualunque genere che si intendano eseguire alla Soprintendenza al fine di ottenere la preventiva approvazione.

- Facoltà del Ministero di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose vincolate, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

- Assoggettamento dell'alienazione dei beni ad autorizzazione del Ministero, con diritto di prelazione di quest'ultimo a titolo oneroso.

- Facoltà di esproprio per causa di pubblica utilità da parte del Ministero, quando l'esproprio risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico del bene.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono quelle risultanti dai decreti emanati, sulla base anche della L. n. 364/1909 e del D. Lsvo n. 490/1999, con riferimento ai seguenti beni:

- 1- Fortilizio di Badolo (decreto 08/03/1912)
- 2- Villa già Sanuti a Fontana (decreto 28/04/1910)
- 3- Villa Panglossiana in Montechiaro (decreto 17/06/1937)
- 4- Parco e villa Zanolini detta "Palazzina" (decreto 19/01/1943)
- 5- Edifici facenti parte dell'antico borgo attiguo al Castello dei Rossi ora Bevilacqua in frazione Pontecchio Marconi (decreto 17/02/1962)
- 6- Chiesa parrocchiale di S. Pietro con i due campanili e l'attiguo fabbricato porticato a nord della chiesa stessa in Borgo del Sasso (decreto 04/02/1960)
- 7- Castello dei Rossi ora Bevilacqua con il parco e l'annesso borgo in frazione Pontecchio (decreto 17/02/1963)
- 8- Fabbricato porticato adiacente al campanile ed alla chiesa parrocchiale in frazione Borgo del Sasso (decreto 04/02/1960)
- 9- Villa di Guglielmo Marconi a Pontecchio (decreto 16/03/1939)
- 10- Villa con parco e relative pertinenze (Colle Ameno) (tutela prot. 3997 del 15/11/1975)
- 11- Oratorio di S. Apollonia (tutela prot. 6162 del 20/07/1982)
- 12- "Cà de Torri" in frazione Mongardino, via Montechiaro n. 67 (decreto 06/07/1984) e zona di rispetto alla suddetta villa (decreto 10/06/1985 art. 21)
- 13- Villa Cadestallano, via Colliva, 4 (decreto del 24/07/1984)
- 14- Villa e parco Tortorelli Malvasia in località Montechiaro (decreto 10/06/1985)
- 15- Palazzo dell'Arme e parco annesso in via Campescolo n. 6 (decreto 19/03/1986)
- 16- Chiesa parrocchiale dei SS Maria e Andrea (tutela prot. 492 del 20/01/1987)
- 17- Chiesa parrocchiale S. Ansano, canonica e campanile in località Pieve del Pino (tutela prot. 10477 del 14/08/1989)
- 18- Chiesa S. Martino di Ancognano, canonica e campanile, via Ancognano n. 1 (tutela prot. 3847 del 28/03/ 1990)
- 19- Villa "La Maranina" e parco, via Cà Bianca nn. 43-44-45 (decreto 11/04/1990)
- 20- Complesso di Villa Moglio e parco, via Moglio n. 2 (decreto 03/05/1991)
- 21- Villa "La Quiete" parco e pertinenze, località Mezzana, strada vic. Mezzana fosso Fontanella rio Avario (decreto 30/08/1995)
- 22- Corte Triglia, via Pramatto n. 1 (decreto 21/08/1995)
- 23- Villa Melara e pertinenze, località Pontecchio, strada comunale di Pontecchio e fosso del Gianmartino (decreto 02/12/1995)
- 24- Villa Angeli, località Pontecchio Marconi (decreto 15/04/1998)
- 25- Villa Loreta e pertinenze in via Ancognano n. 22 (decreto 28/11/2001)
- 26- Torre del Vizzano (decreto 23/12/2003)

7a- Zona di rispetto al castello dei Rossi ora Bevilacqua, parco e antico borgo in frazione di Pontecchio Marconi (decreti 25/11/1961 e 17/02/1962)

9a- Zona di rispetto alla Villa Grifone e Mausoleo Marconiano in frazione Pontecchio Marconi (decreti 25/01/1963 e 01/12/1977)

14a- Prescrizioni sul terreno adiacente alla villa e parco Tortorelli Malvasia (decreto 10/06/1985)

Vincolo di autorizzazione paesaggistica

Legge istitutiva D.lsvio n.42 del 22/01/2004

oggetto del vincolo

Nel territorio del comune di Sasso Marconi sono interessate le seguenti tipologie di zone:

1) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; fanno eccezione i corsi d'acqua che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione;

2) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Sono escluse dal vincolo le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate nel PRG ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a).

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Notifica al proprietario, possessore o detentore, con deposito presso il comune, nonché trascrizione a cura della regione nei registri immobiliari.

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili da parte della Regione

contenuti ed effetti del vincolo

- Divieto di distruggere gli immobili o le aree, o di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione

- Obbligo di sottoporre al Comune i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, previo inoltro, da parte di questo, alla competente Soprintendenza per l'espressione di specifico parere

- Divieto di collocare nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

L'autorizzazione non è prescritta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

individuazione delle aree vincolate

Le aree oggetto del vincolo sono individuate nella cartografia dalle seguenti categorie:

- con riferimento al punto 1 di "oggetto del vincolo" si assumono gli "alvei attivi e invasi di bacini idrici" e le fasce di 150 m. dalle relative sponde o piedi degli argini graficamente individuate;

- con riferimento al punto 1 di “oggetto del vincolo” si assume il “sistema delle aree forestali”.

Distanze minime a protezione del nastro stradale

Legge istitutiva D.M. 1.4.1968 n° 1404

D.L. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.

D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.

Altre fonti normative: art. A-5 dell'Allegato alla L.R. n 20/2000

art. 12.9 delle norme del PTCP

oggetto del vincolo

Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, negli ampliamenti fronteggianti le strade esistenti e di progetto:

a) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e dell'art. A-5 dell'Allegato alla L.R. n 20/2000, si applicano distanze pari a:

- 80 m per le strade di tipo A corrispondenti alla rete autostradale;
- 50 m per le strade di tipo B corrispondenti alla rete regionale di base;
- 40 m per le strade di tipo C corrispondenti a tronchi della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale;
- 30 m per le strade di tipo C corrispondenti a tronchi della viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale

- 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali”;

- 10 m per le “strade vicinali” di tipo F;

b) fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada e dell'art. A-5 dell'Allegato alla L.R. n 20/2000, all'interno delle curve con raggio inferiore o uguale a m 250 si applica la distanza della corda congiungente i punti di tangenza, se superiore a quella definita in rettilineo;

c) fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada e dell'art. A-5 dell'Allegato alla L.R. n 20/2000, ma all'interno delle zone previste dagli strumenti urbanistici comunali come edificabili o trasformabili attraverso attuazione diretta, ovvero con strumento urbanistico preventivo si applicano le distanze stabilite dal D.M. 1.4.1968 n° 1404;

d) all'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada e dell'art. A-5 dell'Allegato alla L.R. n 20/2000, si applicano distanze pari a:

- 30 m per le strade di tipo A;

- 20 m per le strade di tipo D;

- come determinato dallo strumento urbanistico comunale per le altre strade;

e) in corrispondenza di intersezioni stradali a raso le fasce di rispetto indicate alla lett. a) precedente devono essere incrementate dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto medesime, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite alla lett. a) per ciascuna strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

Classificazione operata in base al D.L. 285/1992 con delibera di G.C.: n. 420 del 10/05/1994

contenuti ed effetti del vincolo

Divieto di nuova edificazione, con eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti e degli impianti tecnologici e delle reti tecniche, e di ricostruzione in sito a seguito di demolizione integrale.

Gli ampliamenti degli edifici esistenti, se consentiti dalle norme del RUE, sono da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde alle distanze fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada, conservazione dello stato di natura.

Qualora autorizzata dall'Ente proprietario della strada, purché compatibile con le condizioni di stabilità della struttura stradale e di sicurezza della circolazione, e purché ammessa dalle specifiche norme di zona urbanistica, è consentita la realizzazione nei terreni privati di pertinenza a costruzioni esistenti di manufatti interrati posti al di sotto della quota del piano stradale, destinati ad autorimesse e servizi accessori ad una distanza dalla strada stessa determinata in rapporto alle condizioni locali di pendenza, dislivello, stabilità.

disposizioni aggiuntive

Nelle fasce di rispetto delle strade sottoposte alla propria competenza, il Comune si riserva di imporre, nel caso di richiesta di interventi di ristrutturazione di fabbricati posti a distanza tale dal ciglio stradale da determinare ostacolo o riduzione della sicurezza della circolazione, la demolizione e ricostruzione degli stessi in arretramento a distanza adeguata anche se il nuovo sedime ricade parzialmente o totalmente all'interno della fascia di rispetto, qualora non vi sia la possibilità, per ragioni di morfologia del terreno, presenza di vincoli o per la conformazione della proprietà, di localizzarlo all'esterno.

individuazione delle aree vincolate

Nei casi in cui l'Ente proprietario modifichi o rettifichi il tracciato o venga variata, con i provvedimenti previsti per legge, la classificazione della viabilità comunale e vicinale, in modo tale da modificare corrispondentemente le aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica, secondo i parametri di legge, delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo.

Le fasce di rispetto stradale saranno individuate sulla cartografia del PSC in rapporto alla classificazione delle strade proposta nell'elaborato "QCVI.2- Proposta di classificazione della viabilità extraurbana".

Distanze minime a protezione del nastro ferroviario

Legge istitutiva D.P.R. 11.7.1980 n° 753

Oggetto del vincolo

Distanze dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, negli ampliamenti di edifici o manufatti di qualunque specie:

- distanza minima 30 m

- distanza minima 50 m in caso di fornaci, fucine e fonderie.

Specifiche disposizioni sono dettate per la messa a dimora di siepi o piante, per la costruzione di muri di cinta o recinzioni, per l'escavazione.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Ope legis

contenuti ed effetti del vincolo

E' vietato costruire o ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie (art. 49); sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi conservativi, manutentori, la demolizione, mentre gli interventi di ampliamento, se ammessi dalle norme della zona urbanistica corrispondente, sono ammessi purchè l'ampliamento avvenga senza diminuire la distanza dalla ferrovia

Per ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente al 15 novembre 1980, il vincolo si applica, a partire dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali della Prefettura competente dell'avviso dell'avvenuta approvazione, a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi entro la data suddetta; i comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie (art. 50).

disposizioni aggiuntive

All'interno della fascia di rispetto compresa nel territorio urbano sono ammessi interventi di ristrutturazione o ampliamento finalizzati al miglioramento della funzionalità, della fruibilità e della vivibilità degli spazi costruiti.

In tal caso il progetto edilizio deve evidenziare il miglioramento atteso in termini di riduzione, negli ambienti destinati alla permanenza delle persone, dell'immissione acustica e delle vibrazioni dovute ai transiti di mezzi ferroviari.

Per il medesimo fine possono essere effettuati interventi con impianti naturali o artificiali per la mitigazione degli impatti sulle relazioni percettive e per la riduzione del disturbo acustico.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono individuate a partire dalla rappresentazione cartografica del binario ferroviario comunque appartenente al sistema del trasporto ferroviario pubblico, non considerando quindi tronchi appartenenti ad altri sistemi (area militare).

Rispetto a elettrodotti

Legge istitutiva L.R. n. 30 del 31/10/2000

Deliberazione G.R. n. 197 del 31/10/2000

oggetto del vincolo

Aree circostanti le linee ed impianti esistenti e di previsione idonee al perseguimento dell'obiettivo di qualità valutato al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere.

L'obiettivo di qualità è determinato nel seguente modo:

- per le nuove realizzazioni e per le trasformazioni funzionali di immobili esistenti 0,2 micro tesla di induzione magnetica;
- per le funzioni in atto e per gli adeguamenti degli immobili esistenti 0,5 micro tesla di induzione magnetica.

Si adottano pertanto le seguenti distanze di rispetto laterali alla proiezione a terra dell'asse della linea:

	nuove realizzazioni e trasformazioni funzionali di immobili esistenti	funzioni in atto e adeguamenti degli immobili esistenti
dalle linee di tensione nominale pari a 132 KV	50 m	30 m
dal perimetro della cabina primaria AT/MT	50 m	30 m
dalle linee a media tensione in cavo aereo nudo di tensione nominale pari a 15 KV	20 m	13 m
le linee a media tensione in cavo aereo protetto e in conduttori interrati	3 m	

per le linee di tensione nominale pari a 132 KV la distanza di rispetto è pari a 50 m.. La medesima distanza di 50 m. si osserva dal perimetro della cabina primaria AT/MT;

per le linee a media tensione in cavo aereo nudo di tensione nominale pari a 15 KV la distanza di rispetto è pari a 20 ml.;

per le linee a media tensione in cavo aereo protetto e in conduttori interrati la distanza di rispetto è pari a 3 ml.

Distanze minori possono essere determinate dal RUE o dal POC con riferimento a linee ed aree specifiche qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro tesla di induzione magnetica valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente e incrementata del 5% ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Dalla data di entrata in vigore del PSC.

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

Asservimento dei terreni per il passaggio della linea

contenuti ed effetti del vincolo

Divieto di costruzione e di cambio d'uso di fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza superiori a 4 ore/giorno.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono individuate con riferimento alla rete esistente i cui tracciati sono stati forniti dalla Provincia e da ENEL. In caso di non corrispondenza del tracciato con il reale stato di fatto accertato da apposito rilievo, le distanze di rispetto di cui al presente articolo si applicano a partire dall'effettivo tracciato della linea.

Nei casi in cui si provveda, attraverso specifici interventi autorizzati a modificare il tracciato o a variare la tensione nominale della linea o le caratteristiche tecnologiche della rete, ad esempio attraverso interrimento dei cavi, in modo tale da modificare corrispondentemente le aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica, secondo i parametri di legge, delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo: nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.

Rispetto a metanodotti

Legge istitutiva D.M. 24 novembre 1984

oggetto del vincolo

Aree circostanti i tracciati dei metanodotti, per una estensione di 12 ml a partire dal tracciato stesso

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Ope legis

contenuti ed effetti del vincolo

E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, richiedere all'ente preposto il nulla-osta di competenza.

provvedimento definitivo e documento probante il vincolo

Asservimento dei terreni per il passaggio della condotta.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo saranno individuate con riferimento alla rappresentazione cartografica della rete fornita dalla società SNAM e alla classificazione che la società stessa produrrà.

Le distanze di rispetto alle reti si applicano altresì alle cabine di riduzione del gas metano ad alta pressione.

Qualora siano effettuate modificazioni di tracciato o di ubicazione degli impianti o delle relative caratteristiche tecnologiche messe in atto dall'Ente preposto che comportino variazione della fascia di rispetto, tale variazione prevale automaticamente sulla rappresentazione cartografica del Piano; nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.

Rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano

Legge istitutiva D.Lgsvo 11/05/1999 n. 152

oggetto del vincolo

Zone di rispetto delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare secondo le direttive dell'art. 5.3 delle norme di attuazione del PTCP.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Dalla data di adozione del PSC

contenuti ed effetti del vincolo

E' definita una zona di tutela assoluta per un'estensione di raggio non inferiore a ml 10 dal punto di captazione, da adibire esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione.

E' definita un zona di rispetto determinata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

accumulo di concimi organici; fertilizzanti e pesticidi;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;
aree cimiteriali;
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
gestione di rifiuti;
stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
pozzi perdenti;
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nelle zone di rispetto ristrette.

individuazione delle aree vincolate

Zone di rispetto

Nel territorio del comune di Sasso Marconi sono presenti due punti di captazione di acque ad uso acquedottistico destinati al consumo umano:

- le prese di alimentazione per gli impianti di potabilizzazione di HERA sul Setta, per le quali la Società stessa elaborerà una proposta di zona di rispetto fondata su conveniente studio idrogeologico,
- un pozzo privato di alimentazione di un acquedotto a Prati di Mugnano.

Sulla carta dei vincoli sono individuate anche le sorgenti di potenziale uso alimentare per le quali sono individuate le relative zone di rispetto.

Rispetto a impianti di depurazione

Legge istitutiva Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Ministero dei Lavori Pubblici) 4.2.1977 G.U. 21/02/1977 n. 48 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10.5.1976 n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

oggetto del vincolo

- Aree circostanti gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose (per trasporto di aerosol) alla salute dell'uomo, per una fascia di larghezza non inferiore a ml 100.
- Per gli impianti esistenti, per i quali non possa essere rispettata la larghezza minima suddetta, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Dalla emanazione delle disposizioni, con efficacia sulle concessioni edilizie da rilasciare o sulle previsioni dei nuovi strumenti urbanistici.

contenuti ed effetti del vincolo

Vincolo di inedificabilità per manufatti non funzionali al servizio esistente.

individuazione delle aree vincolate

Le aree soggette al vincolo sono individuate in relazione ai due impianti di depurazione esistenti a Borgonuovo, a Sasso Marconi . L'impianto di depurazione di Cinquecerri; sarà dismesso a seguito dell'allacciamento al collettore di progetto del fondovalle Setta.

Divieto di installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva

Legge istitutiva L.R. n. 30 del 31/10/2000

Direttiva Giunta Regionale del 20/02/2001

oggetto del vincolo

- 1) Territorio urbanizzato e urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi.
- 2) Fascia di rispetto dal perimetro del territorio urbanizzato definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 non inferiore a 300 ml.
- 3) Zone di parco classificate A ai sensi della L.R. n.11/1988.
- 4) I seguenti edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Dalla entrata in vigore della legge.

contenuti ed effetti del vincolo

Divieto di installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.

individuazione delle aree vincolate

Le aree oggetto del vincolo di cui al punto 1 saranno individuate sulle tavole del PSC.

Le fasce oggetto del vincolo di cui al punto 2 sono da determinarsi in rapporto al perimetro delle aree di cui al punto 1.

Le zone oggetto del vincolo di cui al punto 3 non sono presenti nel territorio comunale di Sasso Marconi.

Gli edifici oggetto del vincolo di cui al punto 4 lett. b), c), d) saranno individuati dal PSC .

Esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24.1.1977 n. 2 e s.m.i

Legge istitutiva L.R. n. 2 del 24/01/1977

oggetto del vincolo

Esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale.

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Dalla notifica del vincolo di tutela ai proprietari.

I vincoli sono istituiti con i seguenti provvedimenti:

D.P.G.R. n. 99/1985

D.P.G.R. n. 216/1988

D.P.G.R. n. 678/1989

D.P.G.R. n. 1194/1994

La segnalazione del vincolo di cui sopra sarà attuata mediante la collocazione di opportuna tabella segnaletica recante l'indicazione della specie e delle principali caratteristiche delle piante tutelate.

contenuti ed effetti del vincolo

L'assoggettamento alla tutela ha carattere permanente e comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale, fatta eccezione per eventuali interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, previa autorizzazione del competente Osservatorio regionale per le malattie delle Piante.

Qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la morte dei suddetti esemplari arborei è assoggettato alle sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;

individuazione delle aree vincolate

L'individuazione degli esemplari arborei tutelati sarà effettuata sulle tavole del PSC.

Sistema collinare

Fonte normativa PTCP art. 7.1 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 7.1 delle Norme di Attuazione del PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;

d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del PTCP;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

2. Possono comunque essere previsti e consentiti, oltre a quanto previsto o consentito dal PSC e, coerentemente con esso, dal RUE, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del PTCP:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;

c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili,

d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Le opere di cui alle lettere c) e d) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

individuazione delle aree vincolate

Le aree appartenenti al sistema collinare sono delimitate sulla carta dei vincoli.

Sistema delle aree forestali

Fonte normativa PTCP art. 7.2 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 7.2 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Nei territori di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscimento e di miglioramento delle superfici forestali, di strade poderali e interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo del settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 e alla regolamentazione delle aree protette. Le opere qui previste non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5 né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L. R. 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

2. Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;

d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è

condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentite esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.

In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del PTCP;

- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suddetti progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

Le opere qui previste non devono avere comunque caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

3. Nei boschi ricadenti nelle fasce di tutela fluviale e nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole del PSC, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.: la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale o artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L. R. 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

- c) in tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico con esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a carattere provvisorio non devono modificare la destinazione d'uso e il paesaggio dei terreni interessati.

4. Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse.

individuazione delle aree vincolate

Le zone di cui all'art. 7.2 del PTCP sono individuate sulle carte dei vincoli.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento o riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotte da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per la elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo, in forza del quale il Comune prende atto con delibera di Giunta modificando la perimetrazione corrispondente sulle tavole da 2.1 a 2.7 del PSC.

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

Fonte normativa PTCP art. 4.2 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 4.2 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

2. Altri interventi edilizi ammissibili. Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i

Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

3. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

4. Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

individuazione delle aree vincolate

Le zone di cui all'art. 4.2 del PTCP sono individuate sulle carte dei vincoli.

Fasce di tutela fluviale

Fonte normativa PTCP art. 4.3 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone e le fasce di cui all'art. 4.3 del PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Attività agricole e forestali. Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. E' ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati.

2. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

3. Altri interventi edilizi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione del PTCP) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali;
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

4. Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

5. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

individuazione delle aree vincolate

Le zone di cui all'art. 4.3 del PTCP sono individuate sulle carte dei vincoli.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

Fasce di pertinenza fluviale

Fonte normativa PTCP art. 4.4 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 4.4 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale e le attività ricreative.

La realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

2. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle sopra indicate è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nel precedente art. 8.18 con riferimento a:

- le attività agricole e forestali,
- le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità,
- gli altri interventi edilizi ammissibili,
- i complessi industriali preesistenti,
- i significativi movimenti di terra.

Oltre a quanto sopra è ammissibile:

- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
- la destinazione di aree contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati per nuove funzioni urbane, qualora si tratti di 'opere non diversamente localizzabili';

- la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 3 e all'art. 14.4 del PTCP, a condizione che:
 - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
 - gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalla piene;
 - gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
 - le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;
- L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.
- Si applicano comunque le prescrizioni di cui al punto 11 dell'art. 4.3 del PTCP.

3. Gestione di rifiuti. Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti:

- recupero di rifiuti speciali inerti presso impianti già in essere di lavorazione di inerti naturali, per una soglia dimensionale non superiore a 3000 t./anno e comunque entro i limiti temporali nei quali l'impianto è autorizzato, ai sensi del PIAE;
- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente.

Sono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

individuazione delle aree vincolate

Le zone di cui all'art. 4.4 del PTCP sono individuate sulle carte dei vincoli.

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Fonte normativa PTCP art. 7.3 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 7.3 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- circuiti per mezzi motorizzati fuoristrada
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b), c.) e d) dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del PTCP;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

2. Sono consentiti nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) gli interventi previsti dal PSC, dal POC e dal RUE all'interno del territorio urbano e comunque attinenti aree a destinazione extragricola.

La realizzazione delle opere in elenco deve comunque risultare congruente, anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative, con le finalità di mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche; a queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse in particolare la fruizione del territorio per attività turistiche, ricreative e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, il recupero e la valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili. Inoltre le opere di cui alle precedenti lettere c) e d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati

individuazione delle aree vincolate

Le zone di cui all'art. 7.4 del PTCP sono individuate sulle carte dei vincoli.

Zone di tutela naturalistica

Fonte normativa PTCP art. 7.5 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 7.5 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Nelle zone di tutela naturalistica esterne all'ambito destinato a Riserva naturale orientata del "Contrafforte Pliocenico" sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, compresi quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
- e) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera d), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati,
- f) la gestione dei boschi e delle foreste;

- g) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco, nelle forme, condizioni e limiti definiti dalle disposizioni in materia;
- h) l'esercizio dell'attività venatoria nelle forme, condizioni e limiti definiti dalle disposizioni in materia, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del PTCP;
- i) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi;
- l) gli interventi previsti o ammessi dagli strumenti di pianificazione comunale attinenti:
- le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - gli edifici esistenti;
 - l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera d), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera d), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati..

individuazione delle aree vincolate

Le zone di cui all'art. 7.5 del PTCP sono individuate sulle carte dei vincoli.

Aree ad alta probabilità di inondazione

Fonte normativa PTCP art. 4.5 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 4.5 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1. Si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:

- a) Fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente.
- b) Fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non

incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

c) Sui fabbricati esistenti, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f), possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono essere previsti interventi di delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 18. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:

c1) gli interventi di manutenzione e restauro;

c2) gli interventi ammissibili ai sensi del PRG vigente sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;

c3) trasformazioni di fabbricati definite dall'amministrazione comunale a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

d) Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 1.5 del PTCP.

e) L'amministrazione comunale può determinare, prescrivendo comunque la preventiva realizzazione delle possibili misure di riduzione del rischio, di dare attuazione alle previsioni contenute nel PRG vigente alla data del 27 giugno 2001 riguardanti aree che dagli elaborati di piano o da successivi approfondimenti conoscitivi non risultino interessate da eventi di piena con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni e che non siano già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR.

f) Può comunque essere attuato quanto previsto da provvedimenti abilitativi che siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree, non già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR, i cui piani urbanistici attuativi siano stati resi vigenti prima del 27 giugno 2001.

g) E' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativo per:

- la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);
- la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui alla lettera b) ad eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti esistenti;
- gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla lettera c) ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).

2. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione presenti in tratti non arginati dei corsi d'acqua e dove sono assenti elementi a rischio, la realizzazione di opere di regimazione fluviale è consentita solo nei casi in cui tale fatto non induca un incremento apprezzabile della pericolosità in altre zone.

individuazione delle aree vincolate

Le aree di cui all'art. 4.5 del PTCP sono individuate sulla carta dei vincoli; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC.

Nel caso le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e definite zone, l'Autorità di bacino competente può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base di studi idraulici, eseguiti da enti od anche da privati interessati, secondo i criteri e le metodologie indicate dall'Autorità di bacino

stessa, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive per eventi di piena con tempi di ritorno di 50 anni, o che il rischio idraulico interessa un'area diversamente configurata.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 4.11 del PTCP.

Aree dei terrazzi fluviali connessi e dei conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura

Fonte normativa PTCP art. 5.3 delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui all'art. 5.3 PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

Nelle Aree dei terrazzi fluviali connessi e dei conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili, che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della L. 36/1994 e successive modificazioni e provvedimenti applicativi;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- l'insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con l'adozione di tutte le misure di contenimento del rischio che saranno ritenute opportune dalle autorità competenti al rilascio dei pareri igienico-sanitari;
- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

Nelle parti del territorio urbano ricadenti all'interno del vincolo di cui al presente articolo, nel caso di nuove urbanizzazioni o di interventi di riqualificazione urbana con prevalente sostituzione degli insediamenti esistenti deve essere prevista la raccolta delle acque bianche e nere per mezzo di reti separate. In particolare in tutte le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, la superficie destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e che le acque meteoriche di "prima pioggia" (pari ai primi 5 mm. di pioggia caduti sulla superficie impermeabile) siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli.

Per gli insediamenti produttivi deve in ogni caso essere garantito il deposito temporaneo dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza.

Le pratiche agronomiche devono essere tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nell'acquifero sottostante.

Le aree di cui al presente articolo sono zone di particolare e prioritaria applicazione del codice di buona pratica agricola di cui alla dir. CE 91/676, delle iniziative di lotta biologica e lotta guidata/integrata, di sperimentazione di nuovi indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di azoto e altri nutrienti.

I nuclei abitati e le attività zootecniche e produttive non allacciate e non allacciabili ad una rete di pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, localizzate entro le aree di cui al presente articolo, costituiscono obiettivo prioritario per la sperimentazione e realizzazione, in accordo con le autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. attraverso impianti di fitodepurazione).

individuazione delle aree vincolate

Le aree di cui all'art. 5.3 del PTCP sono riportate sulla cartografia di PSC.

Aree a rischio di frana e Unità idrogeologiche elementari (U.I.E.)

Fonte normativa PTCP titolo VI delle Norme di Attuazione

oggetto del vincolo

Aree comprese entro le zone di cui titolo VI del PTCP

termini di imposizione e di efficacia del vincolo

Data di entrata in vigore del PTCP

contenuti ed effetti del vincolo

1- AREE A RISCHIO DI FRANA

Le Aree a rischio di frana perimetrate nel territorio del comune di Sasso Marconi si suddividono nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - area in dissesto;
- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

Nelle zone 1 - aree in dissesto – non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.

Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti:

- a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
- b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti, manufatti e infrastrutture esistenti, nonché le opere imposte per l'adeguamento a normative vigenti;
- d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio regionale;
- e) interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili;

- f) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- g) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- h) tagli di utilizzazione o di diradamento del soprassuolo forestale utili ad alleggerire il peso gravante sul corpo franso.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che determini diminuzione del carico urbanistico.

Nelle zone 2 - aree di possibile evoluzione del dissesto – all'esterno del territorio urbanizzato non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, impianti o infrastrutture, salvo quanto, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 i seguenti interventi, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti:

- a) modesti ampliamenti degli edifici esistenti;
- b) infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti;
- c) nuove infrastrutture e impianti riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti preliminari di tali interventi sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano;
- d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;
- e) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- f) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- g) nuovi edifici che non comportano aumento del carico antropico.

Nelle zone 1, 2 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
- e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

Nelle zone 1, 2 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a rete Natura 2000 o ad Aree protette.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3.
- g) Viabilità minore: la viabilità poderali, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.
- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.

Nelle zone 1, 2 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:

- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti in relazione al vincolo idrogeologico (RDL 326/7/23) o in relazione agli eventuali provvedimenti di tutela adottati in riferimento alla specifica area, sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:
- le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto.

- l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.
- b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.
- c) nelle zone 1, 2 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.
- d) nelle zone 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali.

2- ELEMENTI A RISCHIO DA FRANA DA SOTTOPORRE A VERIFICA NELLE UIE R1, R2, R3 ED R4

Al fine della limitazione e riduzione del rischio da frana, le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni delle aree a rischio di frana sono articolate in Unità Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio come segue:

- a rischio molto elevato (R4),
- a rischio elevato (R3),
- a rischio medio (R2)
- a rischio moderato (R1).

Nell'elaborato del Quadro Conoscitivo "QCGI- Schede dissesti – UIE PSAI" il Comune ha effettuata la verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza compresi nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) nonché nelle porzioni di U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) non incluse nelle perimetrazioni delle aree a rischio di frana.

Il Comune nel rilasciare le autorizzazioni per interventi sugli elementi a rischio valuta la coerenza dei progetti con il risultato delle analisi.

Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio, le U.I.E dei bacini montani sono classificate, sulla base della pericolosità geomorfologica, in:

- unità non idonee a usi urbanistici,
- unità da sottoporre a verifica,
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.

Nelle U.I.E. non idonee a usi urbanistici non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni esterne al territorio urbanizzato ad esclusione di:

- a) nuove infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
- b) nuove infrastrutture e impianti non compresi nella lettera a), riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del PTCP e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- c) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- d) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano carico antropico.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prescritta dall'Autorità di bacino. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera b) sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che, in relazione ai risultati della verifica, si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

Nelle U.I.E. non idonee a usi urbanistici, sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, soltanto:

- interventi di manutenzione e restauro;

- interventi di recupero;
- modesti ampliamenti;
- cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti. La realizzazione di tali interventi è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prodotta dall'Autorità di bacino.

Il Comune, in relazione ai risultati delle verifiche della pericolosità e del rischio sopra citate, adotta un provvedimento di zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo la classificazione delle aree a rischio di frana. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.

Nel caso non sussistano più le condizioni di pericolosità geomorfologica in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall'Autorità di Bacino, l'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla classificazione delle U.I.E., secondo la procedura indicata al comma 3 dell'art. 6.11 del PTCP.

Nelle "U.I.E. da sottoporre a verifica", l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato nonché la realizzazione di nuove infrastrutture o impianti sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio", prescritta dall'Autorità di bacino, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e). In relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, il Comune adotta un provvedimento di zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo la classificazione delle aree a rischio di frana. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.

Nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica nonché la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente. In sede di adozione di varianti urbanistiche che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi provvedono a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note; in caso di presenza di tali elementi si applicano le disposizioni relative alle U.I.E. da sottoporre a verifica.

3- OPERE DI MANUTENZIONE AMBIENTALE NEI BACINI MONTANI

Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni

sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.

d) Scarbate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.

e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.

g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

i) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

j) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

individuazione delle aree vincolate

Le aree di cui al titolo VI del PTCP sono individuate sulle tavole QCGI-1 di PSC.

Crinali principali e fasce di protezione

Fonte normativa PTCP art. 7.6 delle Norme di Attuazione

Oggetto, contenuti ed effetti del vincolo

Il presente PSC individua, coerentemente con il PTCP, gli spartiacque dei principali sistemi dell'idrografia superficiale, che sono tali da determinare l'orizzonte visivo da ampie porzioni di territorio, caratterizzandoli in rapporto al valore storico paesaggistico e al grado di alterazione indotta dalle trasformazioni antropiche e attribuendo ad essi un areale, come fascia di protezione, definito su base geometrica e determinate da una distanza di m. 20 per parte dalla linea di crinale. Nelle aree di cui sopra valgono le seguenti disposizioni:

a) nei crinali definiti di elevato valore storico paesaggistico e nelle relative fasce di protezione sono ammessi solo interventi manutentori e conservativi sugli edifici esistenti; non è ammessa nessuna alterazione del profilo naturale del crinale;

b) nei crinali fortemente insediati e nelle relative fasce di protezione sono ammessi gli interventi sugli edifici esistenti e gli interventi di nuova costruzione consentiti dal RUE solo in aderenza agli insediamenti esistenti;

c) nei crinali non insediati o debolmente insediati e nelle relative fasce di protezione la nuova edificazione, che non sia attinente alla realizzazione, ove consentita, di superfici accessorie ad edifici esistenti, è ammessa solo in funzione delle esigenze di aziende agricole ivi preesistenti che non abbiano idonee alternative localizzative;

d) nelle aree di cui alle lettere b) e c) precedenti le costruzioni inerenti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radiotelevisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti che saranno previsti nello specifico piano di settore;

- la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti, quando non diversamente localizzabili, è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso;

- la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste.

Nei crinali fortemente insediati e nei crinali non insediati o debolmente insediati e nelle relative fasce di protezione gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento e le modificazioni alla geometria del profilo dei crinali a seguito di movimenti di terra sono assoggettati al parere della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, che si esprimerà valutando l'assenza di alternative localizzative e le modeste dimensioni degli interventi, purché questi:

- non alterino significativamente la morfologia del o dei versanti e non compromettano strutture o elementi di interesse geomorfologico;

- non interferiscano negativamente con la percezione di essenze vegetali di pregio o comunque facenti parte di disposizioni o strutture caratteristiche dei luoghi;

- consentano il deflusso idrico superficiale e profondo secondo condizioni assimilabili a quelle naturali precedenti l'intervento;

- influiscano solo "marginalmente" sulle strutture visibili dei crinali non insediati o debolmente insediati e comunque in modo tale da non modificarne la struttura morfologica;

- non producano nei crinali fortemente insediati, all'esterno degli insediamenti annucati, effetti di cucitura degli insediamenti sparsi;

- non riducano significativamente la percezione visiva sul territorio circostante dall'eventuale strada che percorre il crinale;

- non superino in ogni caso l'altezza massima di m. 6,50.

- rispettino il rapporto con il contesto fisico in cui si inseriscono, giungendo a proporre parametri accettabili di esecuzione dello stesso con riferimento a: localizzazione, altezza massima, lunghezza massima del corpo edilizio, entità di sbancamenti e riporti, ubicazione degli accessi stradali;

- osservino i rapporti con l'ambiente costruito circostante (allineamenti orizzontali e verticali, orientamenti, masse);

- adottino materiali costruttivi e colori idonei a minimizzare l'alterazione di immagine prodotta, evitando in particolare nelle strutture specialistiche (stalle, fienili, depositi) l'uso di pannelli prefabbricati per gli elementi non portanti (preferendo viceversa tamponamenti e manti di copertura in laterizio), altezze dei fabbricati troppo elevate in rapporto alla morfologia dei luoghi e all'altezza di fabbricati circostanti, uso di colori non armonicamente inseriti nell'ambiente;

- evitino nella sistemazione dell'area di pertinenza (recinzioni, accessori, alberature, ecc.) rilevanti cesure nella continuità del paesaggio, prevedendo l'impianto di cortine o macchie arboree

di mascheramento nei casi in cui, pur adottando i criteri cautelativi sopraesposti, si ipotizzi un impatto visivo negativo a seguito della realizzazione dell'intervento.

Il RUE detta disposizioni in ordine alla specifica documentazione di progetto da allegare alla richiesta di intervento.

individuazione delle aree vincolate

I crinali principali saranno individuati sulla cartografia del PSC sulla base di quanto definito nell'elaborato QCVI.4 - "Verifica delle individuazioni e perimetrazioni di alcuni sistemi ed elementi fisici della cartografia del PTCP e proposta di modifiche (Integrazione al documento QCVI.3 - Ricognizione dei vincoli territoriali)"

Calanchi di interesse paesaggistico

Fonte normativa PTCP art. 7.6 delle Norme di Attuazione

Oggetto, contenuti ed effetti del vincolo

Il presente PSC individua i calanchi di interesse paesaggistico, che rappresentano nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale e paesaggistica.

In essi sono vietati gli interventi e le attività che possono significativamente alterare o modificare, direttamente o indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto e la percezione paesistica dei singoli elementi individuati, gli interventi edilizi di qualsiasi natura, il dissodamento dei terreni saldi e l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.

Sui calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediata naturalmente, in quanto avente funzione protettiva ed idrogeologica; gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperienti e secche in piedi, allo scopo di ridurre il rischio di incendi

Eventuali interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo se ritenuti necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e impianti antropici esistenti al contorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici esistenti.

individuazione delle aree vincolate

I Calanchi di interesse paesaggistico saranno individuati sulla cartografia del PSC sulla base di quanto definito nell'elaborato QCVI.3 - "Verifica delle individuazioni e perimetrazioni di alcuni sistemi ed elementi fisici della cartografia del PTCP e proposta di modifiche (Integrazione al documento QCVI.3 - Ricognizione dei vincoli territoriali)"

Viabilità panoramica

Fonte normativa PTCP art. 7.7 delle Norme di Attuazione

Oggetto, contenuti ed effetti del vincolo

Il presente PSC recepisce, con eccezione per quanto riguarda il tratto dell'autostrada A1 attraversante il territorio comunale, l'individuazione effettuata dal PTCP della viabilità

panoramica, in quanto caratterizzata da un'ampia e continua visibilità dei caratteri paesaggistici del territorio circostante.

Nelle fasce di rispetto stradale disposte ai sensi dell'art. 8.7 precedente al di fuori del perimetro dei centri abitati, relative alla viabilità panoramica, la progettazione e realizzazione delle trasformazioni edilizie e della modifica della morfologia dei terreni e l'inserimento di elementi fissi il cui posizionamento sia soggetto ad autorizzazione o denuncia, si dovrà osservare il principio della massima conservazione delle percezioni visive, intervenendo secondo i criteri dell'analisi paesaggistica, in rapporto anche allo studio delle caratteristiche di percezione fruibile dal tratto di viabilità interessato.

Il RUE detta disposizioni in ordine alla specifica documentazione di progetto da allegare alla richiesta di intervento.

Il RUE può inoltre, ove necessario, definire, in estensione alle distanze di rispetto già previste in base all'applicazione delle disposizioni del Codice della Strada, degli ulteriori areali di protezione per la conservazione della percezione visiva.

Nelle aree di cui al presente articolo sono vietate nuove installazioni pubblicitarie.

individuazione delle aree vincolate

La viabilità panoramica sarà individuata sulla cartografia del PSC sulla base di quanto definito nell'elaborato QCVI.4 - "Verifica delle individuazioni e perimetrazioni di alcuni sistemi ed elementi fisici della cartografia del PTCP e proposta di modifiche (Integrazione al documento QCVI.3 - Ricognizione dei vincoli territoriali)"

Viabilità storica di rilievo territoriale

Fonte normativa PTCP art. 7.7 delle Norme di Attuazione

Oggetto, contenuti ed effetti del vincolo

Il PSC recepisce l'individuazione della viabilità storica effettuata nella tav. 1 del PTCP, in riferimento alla quale si applicano le seguenti disposizioni volte a salvaguardarne i caratteri:

- a) la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale e in particolare per i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale, non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile;
- b) per la viabilità tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;
- c) per la viabilità tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico sia percettivo ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico culturale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclopeditoni), nonché ne va salvaguardata e, ove opportuno, valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche rilevanti dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo

longitudinale, modifiche improprie alla pavimentazione e al fondo stradale storico). In caso di necessità di adeguamento del tratto alle disposizioni strutturali del Codice della strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, piazzole, per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale;

d) in tutti i casi sopra indicati la sede viaria di rilievo storico non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità: devono inoltre essere salvaguardati i manufatti di valore storico e gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

e) qualsiasi intervento di modificazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture canalizie contigue che corrispondano nella giacitura e nella forma fisica all'impianto storico deve:

- valutare la permanenza dei caratteri costruttivi storici dell'infrastruttura e in rapporto ad essa modulare il grado di trasformazione previsto,
- conservare, ove possibile, la memoria del tracciato originario, con l'uso di opportuni riferimenti fisici o vegetazionali,
- mantenere la continuità dei complementi di arredo storici (muri, recinzioni, fossi, siepi, filari, sistemazione di scarpate, ecc.).

f) gli interventi di nuova costruzione eventualmente previsti in margine alla viabilità storica devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione dell'asse viario, arrivando a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

individuazione delle aree vincolate

Viabilità storica di rilievo territoriale sarà individuata sulla cartografia del PSC sulla base di quanto definito nell'elaborato QCVI.3 - "Verifica delle individuazioni e perimetrazioni di alcuni sistemi ed elementi fisici della cartografia del PTCP e proposta di modifiche (Integrazione al documento QCVI.3 - Ricognizione dei vincoli territoriali)"